




Regione Lombardia
IL CONSIGLIO



Milano, 12 maggio 2026

Al Presidente
del Consiglio regionale

SEDE

Con la presente trasmetto il progetto di legge: "Cooperative di comunità e sviluppo sostenibile delle comunità locali".

Cordiali saluti.



















David Casati

PDL N° 186

PROGETTO DI LEGGE

“Cooperative di comunità e sviluppo sostenibile delle comunità locali”

Di iniziativa dei Consiglieri:

CASATI Davide 
ASTUTI Samuele 
BOCCI Paola 
BORGHETTI Carlo 
BUSSOLATI Pietro 
CARRA Marco 
COMINELLI Miriam 
DEL BONO Emilio 
FRAGOMELI Gian Mario 
MAJORINO Pierfrancesco 
NEGRI Alfredo Simone 
ORSENIGO Angelo 
PILONI Matteo 
PONTI Luigi 
ROMANO Paolo 
ROZZA Maria 
SCANDELLA Jacopo 
VALLACCHI Roberta 

RELAZIONE

La presente proposta di legge si colloca nell'ambito delle politiche regionali volte a promuovere lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e il rafforzamento delle economie locali, riconoscendo e valorizzando il ruolo delle cooperative di comunità quali strumenti innovativi di attivazione delle risorse territoriali e di partecipazione civica.

La nozione di cooperativa di comunità, come ormai consolidata nella prassi e nelle legislazioni regionali, non individua una specifica e autonoma forma giuridica, bensì una modalità di esercizio dell'attività economica caratterizzata dal forte radicamento territoriale e dal coinvolgimento diretto della comunità locale. Si tratta, infatti, di realtà che si innestano all'interno delle forme cooperative già previste dall'ordinamento, quali le cooperative sociali o le imprese sociali, ma che si distinguono per la finalità di produrre benefici non solo per i soci, bensì per una comunità territorialmente definita, della quale i soci stessi sono espressione.

In questo senso, l'elemento qualificante delle cooperative di comunità è rappresentato dall'estensione dello scambio mutualistico all'intera collettività locale. L'attività non è rivolta esclusivamente ai membri della cooperativa, ma si orienta alla produzione di beni e servizi capaci di rafforzare i legami sociali, sostenere il tessuto economico e valorizzare le risorse ambientali e culturali del territorio. Ne deriva una forma di impresa caratterizzata da una marcata dimensione partecipativa, nella quale la comunità non è soltanto destinataria, ma anche protagonista dei processi decisionali, organizzativi e finanziari.

L'esperienza maturata negli ultimi anni dimostra come le cooperative di comunità abbiano trovato particolare diffusione in contesti territoriali fragili, segnati da fenomeni di spopolamento, marginalità economica e riduzione dei servizi pubblici, soprattutto nelle aree interne, montane o periferiche. In tali ambiti, esse si sono rivelate strumenti efficaci per rispondere a bisogni locali specifici, ricostruire legami sociali e generare nuove opportunità occupazionali, contribuendo in modo significativo alla rigenerazione dei territori e al contrasto dei processi di declino.

Nonostante la crescente rilevanza del fenomeno, a livello statale non è stata ancora adottata una disciplina organica delle cooperative di comunità. Diversamente, numerose Regioni hanno progressivamente introdotto normative specifiche a partire dal 2014, delineando modelli regolatori che, pur nella loro eterogeneità, riconoscono il valore sociale ed economico di tali esperienze. In Lombardia, un primo riferimento normativo è contenuto nell'articolo 11 della legge regionale n. 36 del 2015, il quale tuttavia risulta oggi insufficiente a disciplinare in modo compiuto un fenomeno che ha conosciuto una significativa evoluzione. La previsione contenuta nella normativa vigente, infatti, si limita a una definizione generale e a un riconoscimento di principio, senza sviluppare un quadro sistematico di requisiti, strumenti operativi, modalità di sostegno e forme di integrazione con le politiche pubbliche territoriali. Nel frattempo, le cooperative di comunità hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nelle dinamiche di sviluppo locale, soprattutto in contesti caratterizzati da fragilità socio-economica, rendendo evidente la necessità di un intervento normativo più strutturato.

L'approvazione di una legge dedicata consente, pertanto, di superare i limiti della disciplina vigente, offrendo certezza giuridica, definendo in modo puntuale i criteri di riconoscimento, istituendo strumenti specifici quali l'Albo regionale e prevedendo misure di sostegno mirate. Essa permette inoltre di valorizzare pienamente il potenziale delle cooperative di comunità come soggetti attivi nelle politiche di rigenerazione territoriale, promuovendo forme stabili di collaborazione con le

amministrazioni pubbliche e garantendo maggiore coerenza e integrazione con le strategie regionali di sviluppo sostenibile e coesione sociale.

La presente proposta di legge nasce in primo luogo dall'esigenza di superare tale frammentarietà, offrendo un quadro normativo organico e aggiornato, in grado di sostenere e promuovere lo sviluppo delle cooperative di comunità nel territorio lombardo. In particolare, l'intervento legislativo si propone di definire con chiarezza i requisiti e le caratteristiche di tali soggetti, di istituire strumenti formali di riconoscimento e di accesso alle misure di sostegno, nonché di favorire forme di collaborazione strutturata con le amministrazioni pubbliche.

La proposta si articola in una serie di disposizioni che, nel loro insieme, mirano a costruire un ecosistema favorevole allo sviluppo delle cooperative di comunità. In primo luogo, vengono individuati i criteri definitivi e i requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica, ponendo particolare attenzione al radicamento territoriale, alla partecipazione della comunità e alla finalizzazione delle attività al perseguimento dell'interesse generale. Viene quindi istituito un Albo regionale, quale strumento essenziale per garantire certezza giuridica e trasparenza, nonché per consentire l'accesso ai benefici previsti dalla legge.

Particolare rilievo è attribuito alla dimensione partecipativa e alla trasparenza gestionale, attraverso l'introduzione di obblighi di coinvolgimento della comunità e di rendicontazione sociale, che rafforzano il legame fiduciario tra cooperativa e territorio. Al contempo, la proposta valorizza la natura multistakeholder di tali realtà, prevedendo la possibilità di partecipazione di una pluralità di soggetti, inclusi enti pubblici e soggetti privati, purché espressione della comunità locale.

Un ulteriore elemento qualificante della proposta è rappresentato dall'introduzione di misure di sostegno economico e finanziario, che comprendono contributi, incentivi, strumenti di capitalizzazione e forme innovative di finanziamento partecipato. Tali strumenti sono concepiti in modo da favorire sia la fase di avvio delle cooperative, sia il loro consolidamento e sviluppo, con particolare attenzione ai territori più fragili.

La legge promuove inoltre l'utilizzo di beni pubblici inutilizzati, riconoscendo nelle cooperative di comunità soggetti idonei a valorizzarli per finalità di interesse generale, nonché introduce strumenti di programmazione negoziata e forme di collaborazione con gli enti locali, finalizzate alla realizzazione di progetti di sviluppo territoriale integrato. In tale ambito, viene anche disciplinata la possibilità di affidamento di servizi e attività, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, valorizzando il radicamento territoriale e la capacità di generare impatti sociali positivi.

Infine, la proposta prevede meccanismi di monitoraggio e valutazione, volti a verificare l'efficacia degli interventi e a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, nonché disposizioni transitorie che consentono alle cooperative già esistenti di adeguarsi gradualmente al nuovo quadro normativo.

Nel suo complesso, l'intervento legislativo è volto a riconoscere e consolidare un modello di sviluppo fondato sulla partecipazione delle comunità locali, sulla valorizzazione delle risorse territoriali e sulla promozione di un'economia sociale capace di coniugare efficienza, inclusione e sostenibilità. In tal modo, la Regione Lombardia intende dotarsi di uno strumento normativo avanzato, in grado di sostenere concretamente processi di rigenerazione territoriale e di rafforzamento del capitale sociale, in coerenza con i principi costituzionali di sussidiarietà e solidarietà.

In termini puntuali la proposta di legge si articola in un complesso organico di disposizioni volte a definire, riconoscere e sostenere le cooperative di comunità, disciplinandone i profili strutturali, funzionali e i rapporti con il sistema pubblico.

L'articolo 1 individua le finalità e l'oggetto dell'intervento normativo, collocando la disciplina nel quadro dei principi costituzionali e delle politiche regionali di sviluppo economico e coesione sociale. La Regione riconosce e promuove il ruolo delle cooperative di comunità quali strumenti per rispondere ai bisogni delle comunità territoriali, rafforzare il tessuto socio-economico e favorire nuova occupazione, soprattutto nei contesti più fragili. La disposizione delimita inoltre l'ambito della legge, prevedendo la disciplina dei requisiti, dell'albo regionale, delle misure di sostegno, dell'utilizzo dei beni pubblici e dei meccanismi di partecipazione e trasparenza.

L'articolo 2 fornisce la definizione di cooperativa di comunità e ne individua l'ambito di applicazione. Vengono precisati i requisiti soggettivi e territoriali, con particolare riferimento all'operatività in aree montane, interne, periferiche o caratterizzate da criticità socio-economiche. La norma definisce altresì le finalità delle attività svolte, che devono essere orientate alla soddisfazione dei bisogni della comunità, alla valorizzazione del patrimonio locale e allo sviluppo sostenibile. Sono inoltre individuati i confini della comunità di riferimento e si estende l'applicazione della disciplina anche ai consorzi cooperativi composti in prevalenza da cooperative di comunità.

L'articolo 3 disciplina lo statuto e la governance delle cooperative di comunità, individuando i contenuti obbligatori dell'atto costitutivo e dello statuto, tra cui la denominazione, l'ambito territoriale, le clausole mutualistiche e il nesso tra attività e comunità di riferimento. Viene inoltre richiesto che siano previste forme di partecipazione della comunità alle decisioni strategiche. La norma introduce anche l'obbligo per gli amministratori di redigere una relazione annuale destinata alla comunità, finalizzata a garantire trasparenza e accountability.

L'articolo 4 regola lo scambio mutualistico e la composizione della base sociale, riconoscendo la possibilità di adottare diverse forme cooperative (di lavoro, di utenza, sociali o miste). Viene introdotta la categoria dei soci comunitari, che devono costituire la maggioranza della compagine sociale, garantendo il radicamento territoriale dell'impresa. La disposizione disciplina inoltre le diverse tipologie di soci, inclusi volontari, enti pubblici e soggetti finanziatori, e stabilisce criteri di trasparenza nella gestione e nella rendicontazione degli obiettivi sociali.

L'articolo 5 è dedicato al coinvolgimento della comunità e alla trasparenza, prevedendo l'adozione di strumenti partecipativi e l'obbligo di rendicontazione attraverso il bilancio sociale. Le cooperative sono tenute a documentare il grado di coinvolgimento della comunità e a garantire la pubblicità delle informazioni rilevanti, rafforzando così il rapporto fiduciario con il territorio.

L'articolo 6 istituisce l'Albo regionale delle cooperative di comunità, quale strumento di riconoscimento formale e condizione necessaria per accedere ai benefici previsti dalla legge. La norma disciplina le modalità di iscrizione e cancellazione, attribuendo alla Giunta regionale il compito di definirne i criteri operativi, e stabilisce gli effetti giuridici dell'iscrizione, anche in relazione ai rapporti con le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 7 introduce un sistema articolato di contributi, incentivi e strumenti di sostegno, comprendente finanziamenti, agevolazioni fiscali, strumenti di capitalizzazione e forme innovative di finanziamento partecipato. La disposizione promuove inoltre l'utilizzo di beni pubblici inutilizzati da parte delle cooperative di comunità per finalità di interesse generale, nel rispetto della normativa vigente.

L'articolo 8 disciplina gli strumenti di programmazione negoziata territoriale, prevedendo la possibilità per la Regione, gli enti locali e le cooperative di comunità di collaborare nella realizzazione di progetti strategici di sviluppo sostenibile, rigenerazione territoriale e coesione sociale. Viene valorizzato il coinvolgimento delle comunità locali nella definizione e attuazione degli interventi.

L'articolo 9 regola le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture alle cooperative di comunità, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici. La disposizione consente, in determinate condizioni, il ricorso all'affidamento diretto o a procedure semplificate, valorizzando il radicamento territoriale e l'interesse pubblico alla continuità dei servizi.

L'articolo 10 introduce strumenti di raccordo e promozione, finalizzati a integrare l'attività delle cooperative di comunità con quella delle pubbliche amministrazioni e a sostenerne le capacità progettuali e imprenditoriali. La Regione si impegna inoltre a promuovere buone pratiche e modelli innovativi di sviluppo locale.

L'articolo 11 prevede un sistema di monitoraggio e valutazione dell'attuazione della legge, attraverso la redazione di relazioni annuali da parte della Giunta regionale, al fine di garantire trasparenza, controllo e miglioramento delle politiche pubbliche.

L'articolo 12 demanda alla Giunta regionale l'adozione degli atti attuativi necessari per l'operatività della legge, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione all'albo e la concessione dei benefici.

L'articolo 13 contiene disposizioni di coordinamento normativo e transitorie, tra cui l'abrogazione della disciplina previgente e la regolazione del passaggio delle cooperative già esistenti al nuovo sistema, prevedendo termini per l'adeguamento statutario e la continuità dei benefici.

Infine, l'articolo 14 disciplina gli aspetti finanziari, individuando le modalità di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge e demandando alla programmazione regionale la definizione delle risorse necessarie.

PROGETTO DI LEGGE

“Cooperative di comunità e sviluppo sostenibile delle comunità locali”

Art. 1 – Finalità e oggetto

1. La Regione Lombardia, nel rispetto degli articoli 45, comma primo, 117 e 118, comma quarto, della Costituzione e della normativa statale vigente e dello Statuto regionale, nel quadro delle iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali, nonché a favorire la creazione di nuova offerta di lavoro, in particolare delle comunità lombarde a rischio di impoverimento sociale e/o demografico e/o economico, riconosce e promuove il ruolo e la funzione di “cooperative di comunità” alle società cooperative che abbiano come obiettivo garantire servizi in risposta a bisogni di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria.

2. La presente legge disciplina:

- a) i criteri e i requisiti per il riconoscimento delle cooperative di comunità;
- b) l’istituzione dell’Albo regionale delle cooperative di comunità;
- c) le modalità di sostegno finanziario, contributivo e tecnico;
- d) l’utilizzo di beni immobili pubblici e aree inutilizzate a fini di interesse generale;
- e) il coinvolgimento della comunità e la trasparenza nella gestione.

3. Le cooperative di comunità perseguono la coesione sociale, lo sviluppo economico sostenibile e integrato, la tutela del territorio, la valorizzazione delle risorse e vocazioni locali, e la creazione di nuova occupazione.

Art. 2 – Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge, sono cooperative di comunità le società cooperative:

- a) costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e iscritte all’Albo delle cooperative ex art. 2512 del codice civile e art. 223-sexiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, le quali, al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale, urbanistico e ambientale promuovano la partecipazione dei cittadini alla gestione dei beni pubblici e privati e dei servizi collettivi attraverso lo sviluppo di attività economiche sostenibili in tutti i settori, con particolare attenzione al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero e alla gestione di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico e privato;
- b) aventi sede legale in Lombardia e operanti prevalentemente:
 - b.1) in aree montane, interne o a rischio di spopolamento, o in zone caratterizzate da disagio socio-economico o criticità ambientale;
 - b.2) in particolari contesti, quali aree metropolitane o periferie urbane e periurbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, che si traduca in rarefazione dei servizi, dispersione scolastica e presenza di marginalità sociali;

- b.3) in uno o più comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni".
- c) che sviluppano attività economiche, sociali, culturali e mutualistiche finalizzate a:
- c.1) soddisfare bisogni della comunità di riferimento;
 - c.2) tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale, culturale e infrastrutturale;
 - c.3) sviluppare attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi;
 - c.4) promuovere pluralità di scambi mutualistici, offerta di lavoro e inclusione sociale;
 - c.5) favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni e servizi collettivi.
2. Per comunità di riferimento, ai sensi della presente legge, si intendono uno dei seguenti ambiti compresi nel territorio della Regione:
- 2.a) nelle aree montane, nelle aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di difficoltà socio-economica e di criticità ambientale;
 - 2.b) nelle aree metropolitane o periferie urbane, caratterizzate da minore accessibilità sociale, economica e di mercato che si traduca in rarefazione dei servizi e marginalità sociali ed individuate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 2 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015, n. 90975 (Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate);
 - 2.c) nei contesti sia urbani che rurali interessati da fenomeni di transizione economica, sociale e ambientale in cui è possibile cogliere opportunità inespresse e apportare un contenuto di innovazione capace di dare risposta a bisogni comunitari relativi alla qualità della vita, non ancora o non pienamente soddisfatti.
3. Lo specifico territorio della comunità locale di riferimento può comprendere un intero territorio comunale o una parte di esso o avere natura intercomunale, all'interno del territorio della Regione e comunque compresi i comuni confinanti di altra regione.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai consorzi costituiti in forma di società cooperativa, composti in misura prevalente da cooperative di comunità ovvero che, indipendentemente dalla composizione della base sociale, perseguano in via statutaria finalità di sviluppo, coesione e valorizzazione delle comunità locali, operando anche in più aree o ambiti territoriali della Regione, ivi compresi i comuni confinanti appartenenti ad altre Regioni.

Art. 3 – Statuto e governance

1. Nello statuto della Cooperativa di comunità, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del Codice Civile in materia di società cooperative e, in particolare, dagli artt. 2511 e ss. c.c., devono essere espressamente indicati:
- a) la qualifica di "Cooperativa di comunità", inserita nella denominazione sociale;
 - b) l'ambito territoriale di operatività e la comunità locale di riferimento;
 - c) le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c.;
 - d) il nesso funzionale tra l'oggetto sociale, la comunità di riferimento e il territorio, dovendosi esplicitare che l'attività della cooperativa è finalizzata al perseguimento

dell'interesse generale della comunità locale mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività tipiche:

- d.1. la valorizzazione dei beni comuni culturali e ambientali;
- d.2. la gestione di servizi sociali, sanitari e sociosanitari, previa autorizzazione o accreditamento ove richiesto;
- d.3. la difesa e la valorizzazione delle tradizioni tipiche territoriali;
- d.4. la formazione e la valorizzazione delle risorse umane;
- d.5. la produzione, gestione e vendita di servizi finalizzati all'utilizzo dei beni comuni da parte degli appartenenti alla comunità;
- d.6. la promozione e produzione delle peculiarità locali;
- d.7. la promozione e lo sviluppo di attività produttive ed economiche;
- d.8. la promozione di nuova occupazione;
- d.9. la realizzazione di attività culturali e ricreative finalizzate alla promozione della comunità;
- d.10. il recupero e la gestione di beni ambientali per una migliore fruizione dell'ecosistema comunitario;
- d.11. la riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico e privato;
- d.12. la valorizzazione delle risorse e delle vocazioni del territorio, anche a fini turistici;
- d.13. l'erogazione di servizi di prossimità, promuovendo in particolare l'integrazione e la valorizzazione dei soggetti fragili;
- d.14. il mantenimento o il ripristino di luoghi ad alto valore aggregativo;
- d.15. l'autoproduzione e l'autoconsumo, anche in ambito energetico;
- d.16. la promozione e diffusione di servizi tecnologici e digitali;
- d.17. lo svolgimento di attività agricole, forestali, di gestione del patrimonio silvo-pastorale, nonché di trasformazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari, anche tipici o a filiera corta;
- d.18. ogni altra attività idonea a soddisfare in modo sostenibile i bisogni economici, sociali e ambientali della comunità locale di riferimento.

2. Il Consiglio di amministrazione della cooperativa redige una relazione, almeno annualmente, per informare la comunità di riferimento sugli obiettivi programmati e sulla attività da intraprendere per la realizzazione dello scopo comunitario e per dare conto dei risultati delle attività svolte nell'anno precedente.

Art. 4 – Scambio mutualistico e categorie di Soci

1. Le cooperative di comunità, in virtù dello scambio mutualistico che realizzano, possono essere costituite quali cooperative di produzione e lavoro, di utenza, di supporto, sociali o miste ed i relativi soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, utenti o conferitori che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento oppure nella categoria dei soci sovventori e finanziatori.

2. Il numero minimo di soci persone fisiche è disposto dall'articolo 2522 del Codice civile.
3. Ai fini del presente articolo, sono qualificati come soci comunitari:
 - a) le persone fisiche che risiedono nel territorio della comunità di riferimento ovvero che in esso svolgono in modo stabile e continuativo la propria attività lavorativa o professionale, o che con il medesimo intrattengono un collegamento oggettivo e continuativo;
 - b) le persone giuridiche, gli enti o le organizzazioni che hanno sede legale nel territorio della comunità di riferimento ovvero che vi operano in modo stabile e continuativo.

La maggioranza dei soci della cooperativa deve essere costituita da soci comunitari.

Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai commi precedenti: a) sono esclusi i soci sovventori e i soci finanziatori; b) il requisito deve sussistere al momento della costituzione e permanere per tutta la durata della cooperativa.

4. Possono essere anche soci della cooperativa di comunità le seguenti categorie di soggetti:
 - a. volontari, che prestano attività di solidarietà senza scopo di lucro nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - b. persone giuridiche pubbliche, compresi gli enti locali, o private con sede legale o operativa nella comunità di riferimento e che dichiarino espressamente di svolgere in maniera prevalente le loro attività nei confronti della comunità stessa.
5. Per ogni categoria di socio prevista dallo statuto è predisposta un'apposita sezione del libro dei soci.
6. L'atto costitutivo della cooperativa di comunità indica, oltre a quanto previsto dall'art. 2521 del Codice civile:
 - a) la qualifica di cooperativa di comunità oltre alla denominazione sociale tipica;
 - b) la delimitazione dell'ambito territoriale di operatività o i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla loro comunità;
7. In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, nelle relazioni previste dall'articolo 2545 del Codice civile, gli amministratori e i sindaci della cooperativa di comunità indicano specificamente:
 - a) i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefici o di altre utilità per il territorio o per la comunità in cui opera la cooperativa medesima;
 - b) gli obiettivi e le azioni programmati per favorire la promozione e lo sviluppo comunitario, con i relativi risultati conseguiti.

Art. 5 – Coinvolgimento della comunità e trasparenza

1. Le cooperative definiscono con regolamento interno forme adeguate di coinvolgimento della comunità, mediante consultazioni periodiche o altri strumenti partecipativi.
2. Gli amministratori e i sindaci delle cooperative documentano, nella relazione sulla gestione ovvero negli strumenti di rendicontazione previsti dalla normativa applicabile, le modalità e il grado di coinvolgimento della comunità locale nelle attività sociali.
3. Le cooperative redigono il bilancio di esercizio secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.
4. Il bilancio sociale è redatto, pubblicato e trasmesso all'autorità competente esclusivamente nei casi in cui tale obbligo sia previsto dalla normativa statale o regionale applicabile alla specifica tipologia di cooperativa.

5. Il bilancio civilistico può essere redatto in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice civile, nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 6 – Albo regionale delle cooperative di comunità

1. È istituito, presso la competente struttura regionale, l'albo regionale a cui le società cooperative in possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità e accedere agli interventi previsti dalla presente legge. L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative di comunità è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione competente, stabilisce modalità, termini e procedure di iscrizione e cancellazione dall'albo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione è disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia.
3. L'iscrizione all'albo è condizione:
 - a) per l'affidamento e per il convenzionamento dei servizi e/o lavori nonché per la fruizione degli incentivi e strumenti di cui alla presente legge;
 - b) per la fruizione di benefici e l'utilizzo di forme di collaborazione anche con gli enti pubblici previsti dalla vigente normativa statale e regionale a favore delle cooperative di comunità.
4. Le cooperative di comunità iscritte all'albo, qualora nel corso del periodo di riferimento non siano state sottoposte alla revisione cooperativa di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e successive modificazioni, o non abbiano ricevuto il relativo certificato o attestazione, formulano apposita richiesta al Ministero competente, ovvero, nel caso di cooperative aderenti ad una associazione di rappresentanza riconosciuta ai sensi della vigente normativa, a queste ultime.
5. Possono chiedere l'iscrizione all'albo esclusivamente le cooperative di comunità che hanno sede legale nel territorio regionale.
6. La cancellazione dall'albo è disposta dal dirigente della struttura regionale competente nei casi in cui:
 - a) sia venuto meno anche uno dei requisiti necessari all'iscrizione e la cooperativa di comunità, diffidata a regolarizzare, non ottemperi agli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla diffida;
 - b) la cooperativa di comunità sia stata sciolta, risulti inattiva da più di ventiquattro mesi o sia stata cancellata dall'albo delle società cooperative di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2004, n. 162 o comunque non sia più in grado di continuare ad esercitare la propria attività;
 - c) non sia stata effettuata entro il biennio, per cause imputabili alla cooperativa, la revisione cooperativa di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002, e successive modificazioni.
7. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo comunicazione tracciabile alla cooperativa di comunità nonché alla camera di commercio territorialmente competente ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. La cooperativa cancellata dall'albo non può richiederne la reinscrizione prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione.
8. La cancellazione dall'albo comporta la perdita dei benefici contributivi e degli altri vantaggi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni regionali in materia di cooperative di comunità. Restano disciplinati dalla normativa vigente e dagli atti convenzionali o contrattuali i rapporti in essere con gli enti pubblici per la gestione di servizi e attività, ferma

la facoltà dell'amministrazione competente di valutare gli effetti della cancellazione ai fini della prosecuzione del rapporto, nel rispetto della normativa applicabile e dell'interesse pubblico alla continuità del servizio.

9. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce modalità, termini, procedure e requisiti in ordine all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo.

Art. 7 – Contributi, incentivi e utilizzo di beni pubblici

1. La Regione supporta e sovvenziona l'attività delle cooperative di comunità attraverso l'erogazione di servizi assicurati dal sistema regionale e di contributi indirizzati allo svolgimento di attività a favore della comunità di riferimento.
2. La Regione, avendo particolare attenzione alle aree interne o montane, promuove finanziamenti, contributi in conto capitale, incentivi, agevolazioni fiscali e supporto alla capitalizzazione per start-up e lo sviluppo delle cooperative, anche mediante meccanismi atti ad agevolare la capitalizzazione da parte dei soci ordinari e dei soci sovventori ed incentivi per la creazione di nuova occupazione.
3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione:
 - a) i criteri e le modalità di erogazione dei contributi;
 - b) le modalità di presentazione delle domande e i relativi requisiti di ammissibilità.
4. La Regione promuove e autorizza meccanismi di capitalizzazione partecipata (emissione di "community shares" o quote speciali per soci sovventori) e l'istituzione di un Fondo rotativo regionale per la capitalizzazione e per investimenti di rigenerazione locale. Le modalità, i limiti e le garanzie sono definite con decreto della Giunta regionale nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
5. La Regione può prevedere, nel rispetto delle norme europee sugli aiuti, crediti d'imposta o esenzioni temporanee per gli investimenti in opere di rigenerazione, digitalizzazione, efficienza energetica e creazione di occupazione locale realizzati dalle cooperative di comunità.
6. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al quadro della normativa in materia aiuti di Stato formato
7. La Regione e gli enti dipendenti, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, previo espletamento di procedure di evidenza pubblica e sulla base di una proposta presentata da parte delle cooperative di comunità relativamente all'uso di aree o beni immobili inutilizzati, possono concedere, per finalità di interesse generale e per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, l'utilizzo delle aree o dei beni immobili suddetti alle cooperative di comunità previa stipula di un apposito atto. Tale disposizione può essere applicata anche dagli enti locali nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione e dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
8. La Regione, nell'ambito della definizione e della modulazione degli strumenti di cui al presente articolo 7, valorizza il contributo delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, con particolare riferimento a quelle operanti a supporto delle cooperative di comunità.

Art. 8 – Programmazione negoziata territoriale

1. La Regione Lombardia, i suoi enti dipendenti e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, possono promuovere strumenti di programmazione negoziata con le cooperative di comunità iscritte all'albo regionale, finalizzati alla realizzazione di progetti strategici di sviluppo sostenibile, rigenerazione territoriale e coesione sociale riferiti a specifici ambiti territoriali.
2. I progetti di cui al comma 1 sono elaborati con il coinvolgimento del Comune o dei Comuni interessati e della comunità locale di riferimento e possono riguardare, in via esemplificativa:
 - a) il mantenimento o il ripristino di servizi essenziali o di prossimità;
 - b) la valorizzazione e gestione di beni comuni materiali e immateriali;
 - c) interventi di rigenerazione urbana, sociale, economica e ambientale;
 - d) lo sviluppo di filiere economiche locali e sostenibili;
 - e) la creazione di nuova occupazione e l'inclusione sociale.
3. Nell'ambito della programmazione negoziata, la Regione, i suoi enti dipendenti e gli enti locali possono integrare contributi finanziari, misure di sostegno tecnico-amministrativo, concessione o utilizzo di beni pubblici e strumenti di accompagnamento progettuale, nel rispetto della normativa statale ed europea vigente, in particolare in materia di aiuti di Stato.
4. Le modalità attuative della programmazione negoziata, nonché i criteri di selezione dei progetti e di valutazione dell'impatto territoriale e sociale, sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente.
5. La Regione assicura che, nell'ambito degli strumenti di programmazione economico-finanziaria e delle politiche per le aree interne e lo sviluppo locale, siano previste misure specifiche dedicate alle cooperative di comunità iscritte all'Albo regionale.

Art. 9 – Affidamento di servizi a cooperative di comunità

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ss.mm.ii., la Regione, i suoi enti strumentali e gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie ivi previste a favore di cooperative di comunità iscritte all'albo regionale.
2. Per affidamenti di importo pari o superiore alle soglie di cui al comma 1, qualora le procedure di affidamento ad evidenza pubblica regolarmente esperite abbiano avuto esito infruttuoso per assenza di offerte valide ovvero per mancanza di operatori economici interessati, la Regione, i suoi enti dipendenti e gli enti locali possono procedere, nei limiti consentiti dalla normativa statale ed europea vigente, all'affidamento diretto o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, attribuendo priorità alle cooperative di comunità iscritte all'albo regionale e operanti nel territorio interessato.
3. L'affidamento di cui al comma 2 è subordinato:
 - a) alla puntuale attestazione dell'esito infruttuoso delle procedure di mercato precedentemente attivate;
 - b) alla verifica della coerenza dell'attività oggetto di affidamento con le finalità statutarie e mutualistiche della cooperativa di comunità;

- c) alla sussistenza di un prevalente interesse pubblico, connesso alla continuità, al mantenimento o al ripristino di servizi, lavori o attività di interesse generale essenziali per la comunità locale.
4. L'affidamento è disposto con atto motivato dell'ente competente, nel quale sono esplicitate le ragioni di pubblico interesse, l'assenza di alternative concretamente praticabili sul mercato, nonché la congruità delle condizioni economiche e qualitative dell'affidamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione.
 5. Resta ferma la facoltà per gli enti locali di ricorrere agli strumenti di co-programmazione e co-progettazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, favorendo la partecipazione delle cooperative di comunità iscritte all'Albo regionale. In tali procedure gli enti locali possono prevedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, criteri di valorizzazione dell'impatto sociale e ambientale positivo generato dalle cooperative di comunità.
 6. Gli enti locali possono concedere beni immobili non utilizzati, anche a titolo gratuito, per finalità sociali e comunitarie.

Art. 10 – Strumenti di raccordo e promozione

1. Riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, quali soggetti dell'economia sociale e strumenti di promozione di modelli di sviluppo sostenibile, inclusivi e orientati all'economia circolare, la Regione:
 - a) disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle pubbliche amministrazioni adottandone appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinino i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale ex art. 55 D.lgs 117/2017;
 - b) favorisce, d'intesa con gli enti locali, la partecipazione della cooperazione di comunità all'esercizio della funzione pubblica, mediante la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali ed il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi, anche in una logica di filiera corta, riuso delle risorse e valorizzazione del capitale sociale locale;
 - c) riconosce nella cooperazione di comunità un soggetto attivo per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione, all'inclusione lavorativa e allo sviluppo di competenze coerenti con i fabbisogni emergenti dell'economia sociale e circolare;
 - d) individua d'intesa con i comuni singoli o associati i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle cooperative di comunità, di lavori e/o servizi di interesse generale, nel rispetto della normativa statale ed europea vigente, valorizzando il radicamento territoriale e la capacità di generare ricadute sociali, ambientali ed economiche positive per le comunità locali;
 - e) promuove il carattere multifunzionale e multi-imprenditoriale delle cooperative di comunità, sostenendone lo sviluppo progettuale e imprenditoriale e favorendo l'attuazione di politiche integrate che coniughino occupazione, coesione sociale, tutela ambientale e uso efficiente delle risorse, in coerenza con i principi dell'economia circolare;

f) sostiene e diffonde buone pratiche, esperienze innovative e iniziative virtuose sviluppate dalle cooperative di comunità, al fine di favorirne la replicabilità, la scalabilità e il consolidamento quali modelli di riferimento per lo sviluppo locale sostenibile e per il rafforzamento dell'economia sociale sul territorio regionale.

Art. 11 – Monitoraggio, valutazione e trasparenza

1. La Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge, presenta una relazione annuale al Consiglio regionale entro il 31 dicembre alla commissione competente.
2. La relazione descrive: azioni e interventi attivati, soggetti coinvolti, beneficiari, grado di partecipazione, utilizzo delle risorse, criticità e modalità di superamento.
3. Le relazioni sono pubbliche sui siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale, garantendo trasparenza e responsabilità amministrativa.

Art. 12 – Coordinamento normativo

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce, con propria deliberazione, i requisiti, i criteri e le modalità per:
 - a) l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 6 e la relativa gestione;
 - b) la concessione dei contributi, incentivi e uso beni pubblici di cui all'articolo 7.

Art. 13 – Coordinamento normativo e norme transitorie

1. Con l'entrata in vigore della presente legge si intende per abrogato l'art. 11 della legge regionale 6 novembre 2015, n. 36.
2. Le società cooperative già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritte all'Albo delle società cooperative di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004 e operanti nel territorio della Regione Lombardia, che svolgano in via prevalente attività coerenti con le finalità, i requisiti e l'ambito di operatività delle cooperative di comunità di cui agli articoli 1 e 2, possono richiedere l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative di comunità, anche qualora non rechino nella denominazione sociale né nello statuto la qualifica di "cooperativa di comunità".
3. L'iscrizione all'Albo regionale è subordinata alla verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza sostanziale dei requisiti previsti dalla presente legge, con particolare riferimento:
 - a) al nesso funzionale tra oggetto sociale e comunità territoriale di riferimento;
 - b) alla prevalenza delle attività svolte a favore della comunità locale;
 - c) al rispetto dei requisiti di partecipazione comunitaria.
4. Le cooperative di cui al comma 2 sono tenute a adeguare lo statuto e la denominazione sociale alle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera a), entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative di comunità.
5. Fino al completamento dell'adeguamento statutario e della denominazione sociale, le cooperative iscritte ai sensi del presente articolo sono ammesse a tutti gli effetti ai benefici, agli strumenti di sostegno e alle forme di collaborazione previste dalla presente legge, ferma restando la permanenza dei requisiti sostanziali accertati in sede di iscrizione.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, senza che la cooperativa abbia provveduto all'adeguamento richiesto, la struttura regionale competente dispone la cancellazione dall'albo regionale, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a sessanta giorni.
7. Restano salvi gli effetti degli atti e dei rapporti giuridici instaurati dalle cooperative anteriormente all'adeguamento statutario e alla modifica della denominazione sociale.

Art. 14 – Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'erogazione di servizi e contributi di cui al comma 1 dell'articolo 7, stimati in euro 150.000,00 annui per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, si provvede con l'incremento annuo di euro 150.000,00 alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 1 "Industria, PMI e Artigianato", titolo 1 "spese correnti" e contestuale riduzione annua di euro 150.000,00 della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi", titolo 1 "Spese correnti" per ciascun anno dello stato di previsione del bilancio 2026-2028.
2. Agli oneri derivanti dagli incentivi per la creazione di nuova occupazione di cui al comma 2 dell'articolo 7, stimati in euro 50.000,00 annui per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, si provvede con l'incremento annuo di euro 50.000,00 alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 1 "Industria, PMI e Artigianato", titolo 1 "Spese correnti" e contestuale riduzione annua di euro 50.000,00 della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi", titolo 1 "Spese correnti" per ciascun anno dello stato di previsione del bilancio 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dai contributi in conto capitale e dal supporto alla capitalizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 7, stimati in euro 100.000,00 annui per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, si provvede con l'incremento annuo di euro 100.000,00 alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 1 "Industria, PMI e Artigianato", titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale riduzione annua di euro 100.000,00 della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi", titolo 2 "Spese in conto capitale" per ciascun anno dello stato di previsione del bilancio 2026-2028.
4. Agli oneri derivanti dal supporto della capitalizzazione privata e dall'istituzione del Fondo rotativo di cui al comma 4 dell'articolo 7, stimati in euro 100.000,00 annui per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, si provvede con l'incremento annuo di euro 100.000,00 alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 1 "Industria, PMI e Artigianato", titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale riduzione annua di euro 100.000,00 della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi", titolo 2 "Spese in conto capitale" per ciascun anno dello stato di previsione del bilancio 2026-2028.
5. Per gli esercizi successivi al 2028 all'autorizzazione delle spese di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
6. Alla copertura delle eventuali minori entrate, al momento non determinabili, ma stimate in misura non superiore a euro 50.000,00 derivanti dai crediti d'imposta e dalle esenzioni temporanee per investimenti di cui al comma 5 dell'articolo 7, si provvede annualmente con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

**ALLEGATO A – SCHEDA PER COPERTURA FINANZIARIA PROGETTO DI LEGGE
PDL n. “Cooperative di comunità e sviluppo sostenibile delle comunità locali”**

(1)	(2)	(3)	(4)	5) (A) quantificazione spesa				6 (B) copertura finanziaria			
				missione – programma	importo 2026	importo 2027	importo 2028	missione – programma	importo 2026	importo 2027	importo 2028
L'intervento	riferimento pdl art... comma...	spesa ex art. 2 2 l.r. 34/78	natura spesa Corrente/ conto capitale titolo	missione – programma	importo 2026	importo 2027	importo 2028	missione – programma	importo 2026	importo 2027	importo 2028
Erogazione di servizi e contributi	Art. 7 comma 1	No	Corrente/ Titolo 1	Missione 14 Programma 1	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	Missione 20 Programma 3	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Incentivi per la creazione di nuova occupazione	Art. 7 comma 2	No	Corrente/ Titolo 1	Missione 14 Programma 1	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Missione 20 Programma 3	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Contributi in conto capitale e supporto alla capitalizzazione	Art. 7 comma 2	No	Conto capitale / Titolo 2	Missione 14 Programma 1	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Missione 20 Programma 3	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Supporto della capitalizzazione e istituzione Fondo rotativo	Art. 7 comma 4	No	Conto capitale / Titolo 2	Missione 14 Programma 1	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Missione 20 Programma 3	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €